

# Polizza Aviva Protezione Incendio Mutui



## IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

**BPBIM**

**Gruppo Aviva**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**

---

**Il presente Contratto di Assicurazione è facoltativo e non è necessario per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte**



## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Informiamo che nel sito [www.aviva.it](http://www.aviva.it) è possibile accedere all'Area Clienti selezionando l'apposito link presente in home page: dopo la registrazione l'utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.

### A INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia, Via A. Scarsellini 14 - 20161 - Milano

- recapito telefonico 800.11.44.33
- sito internet [www.aviva.it](http://www.aviva.it)
- indirizzo e-mail informazioni generali: [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it)  
servizio sinistri: [sinistri\\_bancassurance@aviva.com](mailto:sinistri_bancassurance@aviva.com)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP N 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società di Assicurazione

Dall'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 162.118.707,00 di cui Euro 45.684.400,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 104.410.151,00 di Riserve Patrimoniali. L'**indice** di solvibilità della Società di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 148%.

L'**indice** di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizioni Finanziaria) pubblicato sul sito della Società di Assicurazione.

### B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Nota Informativa ad un Contratto di Assicurazione, ad adesione facoltativa, riservata a clienti della Banca che abbiano stipulato un mutuo ipotecario con la stessa.

**AVVERTENZA: il contratto offerto è stipulato in forma poliennale a premio unico anticipato, senza tacito rinnovo.**

La durata della copertura assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata del Mutuo, nel limite massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento (che non potrà essere superiore a 24 mesi).

In caso di rinegoziazione del finanziamento oppure in caso di utilizzo da parte del Contraente di forme di flessibilità eventualmente consentite nel contratto di mutuo sottoscritto, la durata della Polizza verrà adeguata al nuovo piano di ammortamento del finanziamento stesso, **a fronte del pagamento del premio** da parte del Contraente relativamente al periodo di estensione di copertura.

**Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.**

#### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto di assicurazione prevede la copertura del Fabbricato posto a garanzia di un Mutuo ipotecario stipulato da Contraente con la Banca, in caso di danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:

**- Garanzia Base Incendio – sempre operante:**

incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta e/o urto accidentale di aeromobili, fuoriuscita di fumo gas e vapori da fonti di calore, guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio, urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato, spese di demolizione e sgombero.

**- Garanzia Eventi Speciali – opzionale ed operante esclusivamente se riportata in Polizza e se ne è stato corrisposto il relativo premio:**

eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi – eventi sociopolitici.

**Per gli aspetti di dettaglio inerenti alle coperture assicurative previste si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione**

La garanzia è prestata:

- a capitale costante;
- nella forma a Valore Intero, intendendosi per tale la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato.

**AVVERTENZA:** il Normativo della garanzia Incendio prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; **si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1 - 3 - 5 - 11 - 12 - 20 - 27 delle Condizioni di Assicurazione.**

**AVVERTENZA:** il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Per **franchigia** si intende la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Per **limite di indennizzo** si intende l'importo massimo entro il quale la Società di Assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa.

**Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 11 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE**

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.

GARANZIA	FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
Eventi atmosferici	franchigia € 1.000,00	- Danno	€ 10.000,00
		- Deduzione franchigia	€ 1.000,00
		- Indennizzo	€ 9.000,00
Atti vandalici o dolosi Eventi socio-politici	franchigia € 1.000,00	- Danno	€ 500,00
		- Deduzione franchigia	€ 1.000,00
		- Indennizzo	€ 0,00

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**AVVERTENZA:** eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all' art. 1 - 5 delle Condizioni di Assicurazione.**

**5. Aggravamento del rischio**

**AVVERTENZA:** gli aggravamenti di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

**Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all' art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Tipologie di fabbricati assicurabili**

**AVVERTENZA:**

**E' ammessa la sola copertura di fabbricati:**

- aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili (solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili);
- in buone condizioni di statica e manutenzione;
- anche in fase di ristrutturazione, fermo quanto indicato al punto che precede;

**Il fabbricato assicurato deve inoltre essere adibito a:**

- civile abitazione;
- ufficio o studio professionale;
- attività commerciale per la vendita al dettaglio e all'ingrosso, attività artigianale non produttiva;

- attività artigianale produttive, attività industriale (nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso); ed
- essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;

**Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**Esempio di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio: fabbricati non rispondenti per caratteristiche costruttive e/o destinazione d'uso e/o ubicazione, che sono quindi esclusi dalla presente copertura assicurativa.**

## **6. Premi**

**AVVERTENZA: Il pagamento del premio da parte del Contraente alla Società di Assicurazione avviene in forma unica ed anticipata, mediante l'addebito dell'importo dovuto sul conto corrente indicato in Polizza e intrattenuto presso una Filiale della Banca dal Contraente, che, a tal fine, ha conferito alla Banca apposito mandato all'incasso.**

**Il premio è calcolato in base alla somma assicurata del fabbricato assicurato, alle garanzie acquistate ed alla durata della copertura assicurativa, che corrisponde alla durata del Mutuo.**

**Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all' art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.**

### **COSTI GRAVANTI SUL PREMIO**

Il costo trattenuto dalla Società di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione - già incluso nel tasso di premio di polizza è pari al 23,37% del premio Imponibile (premio unico versato al netto delle imposte del 22,25%); le provvigioni percepite dall'Intermediario corrispondono ad una quota parte del costo complessivo sopra riportato pari al 59,91%

A titolo esemplificativo, per un contratto che preveda un premio imponibile pari a euro 1.000,00 la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 140,00.

**AVVERTENZA: in caso di anticipata estinzione totale del mutuo, di surroga o di accollo, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la polizza termina la sua efficacia dalla data di estinzione, surroga o di accollo; la Società di Assicurazione restituisce al Contraente, entro 30 giorni, la parte di premio corrispondente al periodo residuo pagato e non goduto rispetto alla data di scadenza originaria.**

**In alternativa al rimborso del premio, esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale del mutuo, della surroga o dell'accollo, il Contraente può richiedere per iscritto alla Società di Assicurazione, per il tramite della Banca ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria**

**In caso di estinzione parziale del Mutuo la Copertura Assicurativa procede inalterata sino alla scadenza contrattualmente prevista. Tuttavia, qualora tale estinzione parziale comportasse una riduzione della durata del Mutuo, la durata della Polizza verrà adeguata al nuovo piano di ammortamento del finanziamento stesso e la Società di Assicurazione restituirà al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto**

**Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione parziale e conseguente riduzione di durata del finanziamento, in alternativa al rimborso del premio, il Contraente può richiedere per iscritto alla Società di Assicurazione, per il tramite della Banca ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore il contratto assicurativo fino alla scadenza contrattuale originaria.**

**Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

## **7. Diritto di Recesso**

### **7.1 Diritto di Recesso dal contratto di assicurazione**

**AVVERTENZA: Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa.**

**Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 7 "MODALITA' DI RECESSO" delle Condizioni di Assicurazione.**

## 7.2 Diritto di Recesso nel corso della durata contrattuale

**AVVERTENZA:** Il Contraente può recedere dalla Polizza con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza della stessa, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

La Società di Assicurazione restituirà all'Assicurato la parte di premio corrispondente al periodo di assicurazione pagato e non goduto.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 7 "MODALITA' DI RECESSO" delle Condizioni di Assicurazione.

## 7.3 Diritto di Recesso in caso di sinistro

**AVVERTENZA:** è prevista la facoltà di recedere dalla Polizza in caso di sinistro.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 7 "MODALITA' DI RECESSO" delle Condizioni di Assicurazione.

## 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## 9. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

## 10. Regime fiscale

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del 22,25%.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

## C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**AVVERTENZA:** il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato alla Società di Assicurazione entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale dove si è sottoscritto il contratto.

La denuncia, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata ad Aviva Italia S.p.A. via mail all'indirizzo [asa@ttycreo.it](mailto:asa@ttycreo.it) o, in alternativa, l'Assicurato potrà presentare la denuncia telefonando al Numero Verde 800.11.73.30 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Per eventuali necessità inerenti un sinistro già denunciato, l'Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800.11.44.33 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.

### 12. Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società di Assicurazione Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano – Fax 02.2775.245 – e-mail [cureclami@aviva.com](mailto:cureclami@aviva.com).

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Società di Assicurazione, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Società di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.

Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Società di Assicurazione in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza della Società di Assicurazione e dall'Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'IVASS, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito della Società di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio i dati del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

### 13. Arbitrato

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società di Assicurazione ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. In caso di disaccordo tra le Parti:

- possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia;

oppure in alternativa ed anche prima del disaccordo su richiesta di una di esse

- le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

**Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

<b>Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Il Rappresentante Legale  
Vittorio Giusti**



**Ultimo aggiornamento 09/2018**





## GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

### BANCA

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.

### CONTRAENTE

Il soggetto, persona fisica o giuridica, correntista della Banca, che abbia stipulato un mutuo ipotecario con la Banca e che stipuli facoltativamente l'Assicurazione con la Società di Assicurazione nell'interesse proprio.

### DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

### DANNO INDENNIZZABILE

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

### DIPENDENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

### ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

### ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### FABBRICATO

L'intera costruzione edile (o sua porzione) e tutte le opere murarie e di finitura comprese le dipendenze, anche in corpo separato **purchè site nella stessa ubicazione**, recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli anche automatici, fissi infissi, opere di fondazione o interrato, completa o in fase di ristrutturazione.

Sono altresì compresi, **purchè installati stabilmente e considerati immobili per natura o per destinazione**: impianti idrici, igienici e sanitari, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione; le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili nonché affreschi, statue e mosaici **non aventi valore artistico**; pannelli solari e/o fotovoltaici; campi e attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelevisive, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi **escluse le piante**; altri impianti o installazione **purchè installati stabilmente e considerati immobili per natura o per destinazione**.

Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune.

Il fabbricato assicurato deve costituire garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato a favore del Contraente ed essere adibito all'attività indicata in Polizza.

**Il Fabbricato deve essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.**

### FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato assicurato, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

### FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

### IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

### INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

### INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società di Assicurazione in caso di Sinistro.

### INFIAMMABILI

Le sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "Esplosivi" che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- Gas combustibili;
- Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

**Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1997 – allegato V.**

### INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

### MANTO DI COPERTURA DEL TETTO

Complesso degli elementi del tetto (destinati alla protezione dagli agenti atmosferici) escluse le strutture portanti, le coibentazioni, i soffitti ed i rivestimenti interni.

### MATERIALE INCOMBUSTIBILE

Sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

### MUTUO

Il contratto stipulato tra la Banca e l'Assicurato in veste di Contraente, avente per oggetto la concessione al Contraente di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili.

### POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione

### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società di Assicurazione in relazione all'Assicurazione.

### RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### SABOTAGGIO

qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

### SCOPPIO

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

### SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

Aviva Italia S.p.A. con sede in Milano (MI) – Via A. Scarsellini 14 - 20161.

### SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

### STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

### TETTO

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, comprese orditura, tiranti e catene, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

### TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

### UFFICIO E/O STUDIO PROFESSIONALE

Locali utilizzati per l'esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti, nonché studi medici e dentistici in genere.

### VALORE INTERO

Forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

### VALORE A NUOVO

Per valore a nuovo si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo del fabbricato, con analoghe caratteristiche costruttive.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società di Assicurazione l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio ed, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

### Art. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

### Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI

E' ammessa la sola copertura di fabbricati:

- aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili (solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili);
- in buone condizioni di statica e manutenzione;
- anche in fase di ristrutturazione, fermo quanto indicato al punto che precede;

Il Fabbricato assicurato deve inoltre:

- costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutuo erogato dalla Banca e sottoscritto da un proprio Cliente di durata minima di 1 anno e massima di 40 anni (compreso eventuale periodo di preammortamento pari ad un massimo di 24 mesi);
- essere adibito ad una delle seguenti attività:
  - civile abitazione;
  - ufficio o studio professionale
  - attività commerciale per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso, attività artigianale non produttiva;
  - attività artigianale produttive, attività industriale(nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso).
- essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.

Sono comunque esclusi i fabbricati;

- non rispondenti ai sopraindicati requisiti;
- che al loro interno prevedano attività di vendita, produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;
- che, in caso di assicurazione di una porzione di fabbricato, nella superficie restante comprendano sale giochi, discoteche, cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali;
- soggetti a tutela delle Belle Arti.;
- in corso di costruzione o soggetti ad ampliamento o sopraelevazione;
- collabenti ovvero in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.

### ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che sia stata sottoscritta la Polizza e che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

La decorrenza della Polizza e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate alla Società di Assicurazione dalla Contraente.

La Società di Assicurazione provvede ad inviare al Contraente, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza, una **Lettera di Benvenuto** nella quale vengono riportati:

- la data di decorrenza;
- il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte;
- i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso;
- l'importo del premio versato.

La durata della copertura assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata del Mutuo, nel limite massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento (che non potrà essere superiore a 24 mesi).

#### **Non è previsto il tacito rinnovo.**

In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- alla data di scadenza del Contratto di Finanziamento;
- esercizio del diritto di recesso;
- anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell'Assicurato;
- surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente;
- accollo, ai sensi dell'art.1273 C.C
- annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte della Società di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile;

#### **MODIFICA DELLA DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA IN BASE AL NUOVO PIANO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO**

In caso di rinegoziazione del finanziamento oppure in caso di utilizzo da parte del Contraente di forme di flessibilità eventualmente consentite nel contratto di mutuo sottoscritto, la durata della Polizza verrà adeguata al nuovo piano di ammortamento del finanziamento stesso, **a fronte del pagamento del premio** da parte del Contraente relativamente al periodo di estensione di copertura. Il premio aggiuntivo sarà calcolato come un dodicesimo del premio annuo lordo previsto per il contratto sottoscritto moltiplicato per i mesi di copertura aggiuntivi.

**In ogni caso, la durata della Polizza non potrà superare i 480 mesi (40 anni), compreso eventuale periodi di ammortamento (pari ad un massimo di 24 mesi).**

#### **Art. 7 - MODALITÀ DI RECESSO**

##### **Art. 7.1 – DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

**Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa recandosi presso la filiale della Banca ove è stata accesa la Copertura e compilando l'apposito modulo.**

In alternativa al modulo, l'Assicurato potrà inviare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre alla filiale della Contraente.

L'eventuale premio pagato, corrispondente al periodo di Assicurazione non goduto, verrà rimborsato al Contraente al netto delle imposte già versate, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

##### **Art. 7.2 - DIRITTO DI RECESSO ANNUALE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE**

Il Contraente può recedere dalla Polizza con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza della stessa, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Il Contraente potrà esercitare tale facoltà con una delle seguenti modalità:

- recandosi presso la filiale della Banca ove è stata accesa la Copertura Assicurativa e compilando l'apposito modulo;
- oppure
- inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sempre alla filiale della Banca;
- o in alternativa,
- inviando la richiesta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Aviva Italia S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Il premio pagato, corrispondente al periodo di Assicurazione non goduto, verrà rimborsato al Contraente al netto delle imposte già versate.

##### **Art. 7.3 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo, il Contraente e la Società di Assicurazione hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante raccomandata. La Società di Assicurazione restituirà al Contraente la parte di Premio imponibile relativa al Fabbicato medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto.**

In riferimento ai precedenti Artt. 7.1, 7.2 e 7.3, la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione pagato e non goduto sarà calcolata dalla Società di Assicurazione secondo la seguente formula:

$$R = (\text{Premio netto} \cdot (N-K)/N)$$

Dove:

- R = importo da rimborsare
- Premio netto = Premio versato al netto delle tasse
- N = durata del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)
- K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa alla Data del recesso

#### **Art. 8 - ONERI FISCALI**

**Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.**

#### **Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

**Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.**

#### **Art. 10 - FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Per il Consumatore foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.

#### **Art. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

##### **Art. 11.1 GARANZIA BASE INCENDIO sempre operante**

La Società di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza per la Partita Fabbricato e nell'ambito dei limiti e percentuali riportati nelle singole garanzie, per sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti agli enti assicurati da:

- **Incendio;**
- **Fulmine;**
- **Esplosione e Scoppio (non causati da ordigni esplosivi);**
- **Implosione;**
- **Caduta e/o urto accidentale di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- **Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da fonti di calore**  
Fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 20 metri da essi**
- **Guasti**  
Guasti o danni cagionati al fabbricato assicurato, allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio;
- **Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato** in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- **Spese di demolizione e sgombero**  
Le spese necessarie per demolire e sgomberare alla più vicina discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, fermo quanto previsto dall'art. 15 – Limite massimo di indennizzo.**

##### **Art. 11.2 - EVENTI SPECIALI (Operanti esclusivamente se richiamati in Polizza e corrisposto il relativo premio)**

La Società indennizza altresì, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza alla partita Fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti agli enti assicurati da:

##### **Eventi atmosferici**

Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, **avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da:**

- **inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo e neve;**

- cedimento o franamento del terreno.

Sono inoltre esclusi i danni causati a :

- tendoni e pannelli solari e fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o piu' lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanea esigenza di ripristino);
- cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- giardini, parchi privati, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

- **Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici**

In deroga a quanto previsto al punto 4 dell'Art. 12 "Esclusioni, gli Atti vandalici o dolosi di terzi in genere, compreso incendio doloso di terzi, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti conseguente alla sospensione dal lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo.

La Società di Assicurazione ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In tal caso la Società di Assicurazione, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - **al netto delle imposte** - la parte di premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso.

**FRANCHIGIE**

Le seguenti garanzie vengono prestate previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari all'importo sotto indicato.

GARANZIA	FRANCHIGIA
Atti vandalici o dolosi - Eventi socio-politici	€ 1.000,00
Eventi atmosferici	€ 1.000,00

**Art. 12 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, ostilità o rivolta, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
3. determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane e/o cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
4. causati da atti dolosi compresi quelli vandalici (salvo quanto eventualmente ricompreso dall'art. 11.2 delle Condizioni di Assicurazione, qualora operante);
5. determinati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
6. causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
7. di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
8. determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carenze o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
9. determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
10. da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituente parte del fabbricato;



11. indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
12. a impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
13. ad impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici causati da fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
14. ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
15. a fabbricati soggetti a tutela delle Belle Arti;
16. a fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad ampliamento o sopraelevazione;
17. a fabbricati collabenti ovvero in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.

#### Art. 13 - COLPA GRAVE E DOLO

La Società di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- a) **colpa, anche grave, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge;**
- b) **dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.**

#### Art. 14 – SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata indicata in Polizza corrisponde al valore a nuovo di costruzione del fabbricato, riportato nella perizia redatta dai Periti e dagli Estimatori incaricati dalla Banca. La somma assicurata non può comunque essere superiore a 1.000.000 euro.

#### Art. 15 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### Art. 16 – PAGAMENTO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata della Polizza, e viene versato dal Contraente al momento dell'erogazione del Mutuo e della sottoscrizione della Polizza, mediante l'addebito dell'importo dovuto sul conto corrente indicato in Polizza e intrattenuto presso una Filiale della Banca dal Contraente, che, a tal fine, ha conferito alla Banca apposito mandato all'incasso.

L'Importo totale del Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato, i seguenti tassi annui lordi per mille (a seconda del tipo di rischio e delle garanzie prescelte) moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.

TIPO RISCHIO	GARANZIA BASE INCENDIO (sempre operante)	GARANZIE EVENTI SPECIALI (opzionali)
<b>Abitazione civile, ufficio e/o studio professionale</b>	0,203	0,026
<b>Attività commerciali</b> per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso, comprese attività artigianali non produttive	0,203	0,026
<b>Attività artigianali produttive, attività industriali</b>	0,701	0,117

#### Art. 17 - ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, ACCOLLO O SURROGA DEL MUTUO

In caso di **anticipata estinzione totale, di accollo o di surroga del Mutuo**, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Polizza termina la sua efficacia dalla data di anticipata estinzione/accollo/surroga del Mutuo.

La Società di Assicurazione restituirà al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto (ovvero il periodo intercorrente tra la data di estinzione o trasferimento del mutuo e la data originaria del contratto di assicurazione).

Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Finanziamento, in alternativa al rimborso del premio, il Contraente può richiedere per iscritto alla Società di Assicurazione, per il tramite della Banca ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore il contratto assicurativo fino alla scadenza contrattuale originaria.

In caso di **estinzione parziale** del Mutuo la Copertura Assicurativa procede inalterata sino alla scadenza contrattualmente prevista. Tuttavia, qualora tale estinzione parziale comportasse una riduzione della durata del Mutuo, la durata della Polizza verrà adeguata al nuovo piano di ammortamento del finanziamento stesso e la Società di Assicurazione restituirà al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto.

Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione parziale e conseguente riduzione di durata del finanziamento, in alternativa al rimborso del premio, il Contraente può richiedere per iscritto alla Società di Assicurazione, per il tramite

della Banca ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore il contratto assicurativo fino alla scadenza contrattuale originaria.

#### **Art. 18 - VALORE A NUOVO**

L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.  
Per il conteggio dell'indennizzo fare riferimento all'art. 21 DETERMINAZIONE DEL DANNO.

#### **Art. 19 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione si intende prestata a "Valore Intero".

### **NORME IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 20 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società od ai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.

Per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale dove si è sottoscritto il contratto.

La denuncia, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata ad Aviva Italia S.p.A. via mail all'indirizzo [asa@ttycreo.it](mailto:asa@ttycreo.it) o, in alternativa, l'Assicurato potrà presentare la denuncia telefonando al Numero Verde 800.11.73.30 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Per eventuali necessità inerenti un sinistro già denunciato, l'Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800.11.44.33 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

#### **Art. 21 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

#### **Art. 22 – MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art.20 - Obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 23 - Determinazione del danno;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 23 - DETERMINAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

**1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro.**

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

**2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo.**

Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo. Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 24 – Assicurazione parziale.

#### **Art. 24 ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 25 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società di Assicurazione.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. ,

L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 26 - ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile purchè:

- l'Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla Polizza;
- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro;
- l'Assicurato ne abbia fatto esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore di €100.000,00.

In presenza di tali requisiti, la Società di Assicurazione provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. **Resta in ogni caso**

impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

**Art. 27 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

**Art. 28 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società di Assicurazione provvede al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 del Codice Civile. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.12 - Esclusioni, al punto 4.

**Art. 29 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

## **Aviva Italia S.p.A.**

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva\_italia\_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005